

REGOLAMENTO (CE) N. 1006/2008 DEL CONSIGLIO

del 29 settembre 2008

relativo alle autorizzazioni delle attività di pesca dei pescherecci comunitari al di fuori delle acque comunitarie e all'accesso delle navi di paesi terzi alle acque comunitarie, che modifica i regolamenti (CEE) n. 2847/93 e (CE) n. 1627/94 e abroga il regolamento (CE) n. 3317/94

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 37,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 3317/94 del Consiglio, del 22 dicembre 1994, che stabilisce le disposizioni generali relative all'autorizzazione ad esercitare la pesca nelle acque di un paese terzo nell'ambito di un accordo di pesca ⁽¹⁾, stabilisce la procedura di autorizzazione delle attività di pesca dei pescherecci comunitari nelle acque soggette alla giurisdizione di paesi terzi, conformemente ad accordi di pesca conclusi tra tali paesi e la Comunità. La procedura istituita dal suddetto regolamento non risponde più alle necessità connesse agli obblighi internazionali derivanti da accordi di pesca bilaterali nonché da accordi e convenzioni multilaterali adottati nell'ambito delle organizzazioni regionali per la gestione della pesca (ORGP) o da strumenti analoghi. Inoltre le disposizioni del regolamento non sono più sufficienti per conseguire gli obiettivi della politica comune della pesca (PCP), segnatamente in materia di sostenibilità della pesca e di controllo.
- (2) A seguito del piano d'azione 2006-2008 per la semplificazione e il miglioramento della politica comune della pesca, presentato nella comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento dell'8 dicembre 2005, e dell'evoluzione intervenuta nelle condizioni di esercizio della pesca al di fuori delle acque comunitarie dall'adozione del regolamento (CE) n. 3317/94, e per garantire l'adempimento degli obblighi internazionali, è necessario introdurre un regime comunitario generale per l'autorizzazione di tutte le attività di pesca svolte dai pescherecci della Comunità al di fuori delle acque comunitarie. Occorre inoltre ridefinire le norme che disciplinano l'accesso dei pescherecci battenti bandiera di un paese terzo alle acque comunitarie, attualmente stabilite in una serie di strumenti giuridici distinti, e, ove opportuno, allinearle alle norme applicabili ai pescherecci comunitari.
- (3) Ai pescherecci comunitari dovrebbe essere consentito praticare attività di pesca fuori dalle acque comunitarie

solo previa autorizzazione dell'autorità a tal fine competente, vale a dire dall'autorità competente del paese terzo nelle cui acque la nave intende operare, dall'autorità competente ad autorizzare attività di pesca in acque internazionali regolamentate dalle disposizioni adottate nel quadro di una ORGP o di uno strumento analogo o, nel caso delle attività di pesca in alto mare che non sono disciplinate da nessun accordo, dalle autorità competenti degli Stati membri, fatta salva la normativa comunitaria specifica concernente le attività di pesca in alto mare.

- (4) È importante definire chiaramente le competenze della Commissione e degli Stati membri in relazione alla procedura di autorizzazione delle attività di pesca dei pescherecci della Comunità al di fuori delle acque comunitarie. A questo riguardo la Commissione dovrebbe essere in grado di garantire che siano rispettati gli obblighi internazionali e le norme della PCP e che le richieste di trasmissione delle domande di autorizzazione siano complete e presentate entro i termini previsti dagli accordi corrispondenti.
- (5) I pescherecci comunitari dovrebbero essere autorizzati a svolgere qualsiasi attività di pesca fuori dalle acque comunitarie solo qualora siano soddisfatti una serie di criteri relativi agli obblighi internazionali assunti dalla Comunità nonché alle norme e agli obiettivi della PCP.
- (6) Laddove la procedura del Consiglio relativa all'adozione di una decisione sull'applicazione provvisoria di un nuovo protocollo di un accordo bilaterale di pesca con un paese terzo che assegna la possibilità di pesca tra gli Stati membri non possa essere conclusa prima della data di tale applicazione provvisoria, la Commissione dovrebbe essere temporaneamente autorizzata, per evitare qualsiasi interruzione dell'attività di pesca da parte dei pescherecci comunitari, a trasmettere al paese terzo le domande di autorizzazione di pesca nei sei mesi che seguono la scadenza del precedente protocollo.
- (7) Al fine di garantire il pieno utilizzo delle possibilità di pesca concesse alla Comunità nell'ambito di accordi di partenariato nel settore della pesca, è necessario che alla Commissione sia riconosciuta la facoltà di riassegnare temporaneamente le possibilità di pesca non utilizzate da

⁽¹⁾ GU L 350 del 31.12.1994, pag. 13.